



**DETERMINAZIONE N. 1159 DEL 22/12/2023**

**SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto:

**Deliberazione della Giunta comunale n. 104/2023. Impegno somme derivanti da transazione prot. n. 78050/2023 a chiusura del contenzioso innanzi al TAR Toscana r.g. 722/2023 per restituzione oneri concessori riferiti ad intervento di recupero di un fabbricato ex colonico in loc. S. Donnino.**

Responsabile del procedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

Classificazione ai fini della trasparenza

**Atto per stipula di accordi**

---

**PARERI ED ATTESTAZIONI**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*

---

*La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.*



COMUNE DI CAMPI BISENZIO  
Città Metropolitana di Firenze

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio  
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti  
nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 31/05/2023

**Richiamate:**

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2022, di approvazione del “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2023/2025;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 3.01.2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 9.02.2023, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

**Visti:**

- gli artt. 107, 109, 147bis, 182 ss 191, Dlgs n. 267/2000;
- il Dlgs n. 118/2011 e l’All. 4/2 recante principio contabile applicato alla competenza finanziaria;
- il DPR n. 380/2001;
- la L.R. Toscana n. 65/2014;
- l’art. 1965 cc sull’istituto della transazione;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

**Premesso che:**

- in data 30/05/2004 e 10/06/2004, fra i proprietari dell’immobile di seguito descritto e l’Amministrazione comunale veniva stipulato un atto di transazione finalizzato all’adozione di una variante al PRGC vigente, per cambio di destinazione da scolastico a residenziale dell’area sulla quale insisteva un fabbricato ex colonico con annesso resede pertinenziale, sita in Loc. San Donnino, nel Comune di Campi Bisenzio, al fine di effettuare intervento di demolizione e ricostruzione e recupero del fabbricato sfruttandone la relativa volumetria. Detta transazione prevedeva anche la compensazione di quanto dovuto dal Comune a titolo di indennità di occupazione e risarcimento danni per la pregressa accessione invertita dell’area destinata a parcheggio pubblico, di proprietà della dante causa dei proprietari, con gli oneri di urbanizzazione primaria relativi al titolo edilizio da rilasciare per l’intervento di recupero del fabbricato ex colonico, con abbandono della causa civile in atto;
- nell’approvazione dei successivi Strumenti di Governo del Territorio, come anche nel RUC 2005, l’intervento di cui alla predetta Variante veniva inserito per un breve periodo di tempo per poi non essere integralmente riproposto nei successivi atti di pianificazione. Al fine di

- realizzare il suddetto recupero, i proprietari presentavano DIA, n. 19077/2008, provvedendo peraltro al versamento dell'importo dei relativi oneri concessori pari ad € 31.762,52;
- successivamente, gli stessi proprietari, odierni ricorrenti, nell'anno 2009, proponevano ricorso al TAR Toscana (rg n. 1541/2009) per l'adempimento degli obblighi assunti dal Comune con il predetto atto transattivo del 2004, chiedendo contestualmente il risarcimento danni per il perdurante stato di degrado dell'immobile da recuperare. Il TAR fiorentino, con sentenza n. 576/2014, respingeva il gravame, precisando tuttavia che gli oneri di urbanizzazione primaria per la realizzazione dell'intervento edilizio in esame, quali corrisposti dai ricorrenti, non risultavano dovuti, poiché nell'atto di transazione 2004 era prevista la loro compensazione con quanto dovuto dal Comune a titolo di indennità di occupazione, espropriazione e risarcimento danni per accessione invertita dell'area destinata a parcheggio;
  - successivamente, dopo un inizio dei lavori in difformità dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente, il recupero del fabbricato veniva infine realizzato in conformità a legge (SCIA del 10/01/2012 e Variante del 19/06/2013) e gli alloggi ricavati venivano venduti;
  - i medesimi ricorrenti proponevano ulteriore ricorso al TAR Toscana (rg n. 619/2016) per l'accertamento del diritto alla corresponsione e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma, a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione e risarcimento danni per accessione invertita della suddetta area destinata a parcheggio pubblico menzionata nella transazione del 2004. Lo stesso giudice, con sentenza n. 506/2022, nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiamava la sentenza n. 576/2014, passata in giudicato, sostenendo che l'azione risarcitoria proposta dai ricorrenti era già stata decisa in quel giudizio e che non vi era dunque luogo per una rinnovata valutazione di tale azione. Il giudice condannava quindi i ricorrenti al pagamento in favore del Comune delle spese di lite pari a € 3.588,00, ad oggi non corrisposte;
  - in conseguenza di ciò, gli interessati, con recente ricorso al TAR Toscana (rg. n. 722/2023) convenivano in giudizio l'Amministrazione comunale per la restituzione della somma di € 31.762,33 (leggasi € 31.762,52) a suo tempo versata in relazione alla citata DIA n. 19077/2008;

**Dato atto che:**

- è stato accertato con sentenza passata in giudicato (n. 576/2014 cit.) che la somma di € 31.762,52 corrisposta dai ricorrenti (al tempo attuatori) a titolo di oneri concessori per l'intervento di recupero non era dovuta, poiché ricompresa nella compensazione per accessione invertita di cui all'accordo transattivo del 30/05/2004 e 10/06/2004. Detta somma deve essere rivalutata con gli interessi legali dalla data in cui l'Ente è stato costituito in mora, 07/03/2018, fino all'effettivo pagamento calcolati in € 2.136,27, per un totale di € 33.898,79;
- il Comune vanta un credito di € 3.588,00 a titolo di spese legali nei confronti degli stessi ricorrenti, come sopra specificato, oltre interessi legali maturati dalla data del deposito della sentenza (13/04/2022) stimati in € 188,98;
- i ricorrenti stessi trasmettevano proposta di risoluzione transattiva a composizione della controversia di cui trattasi;

**Vista** dunque la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 22/11/2023, che ha valutato positivamente la suddetta transazione, approvando bozza del relativo schema concordato fra le parti, il quale, nei suoi elementi essenziali, prevede che:

- il Comune di Campi Bisenzio si impegna a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 33.898,79 a titolo di rimborso per oneri concessori non dovuti oltre interessi legali e i ricorrenti medesimi si impegnano contestualmente al rimborso in favore dell'Ente della somma complessiva di € 3.776,98 per spese legali oltre interessi dalla data di deposito della sentenza al saldo, quale dovuta al Comune per soccombenza nel giudizio r.g. n 619/2016 innanzi al medesimo TAR Toscana;
- per effetto del predetto rapporto obbligatorio reciproco, le medesime somme si compensino ex art. 1241 c.c. fino alla concorrenza del minor credito e che dunque il Comune di Campi Bisenzio corrisponda ai ricorrenti l'effettiva differenza di importo risultante pari ad € **30.121,81**;
- i ricorrenti rinunciano al ricorso e con l'adempimento di quanto stabilito nell'atto transattivo le parti non avranno più niente da avere o pretendere l'una dall'altra per i medesimi titoli;

**Dato atto che:**

- la stipula del suddetto accordo transattivo è intervenuta in data 19/12/2023, come da prot. n. 78050/2023;
- il pagamento avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del suddetto atto transattivo, come espressamente indicato al punto 3) del medesimo;

**Ritenuto** dunque di dover provvedere ad impegnare la somma necessaria all'adempimento dell'obbligazione scaturente dal suddetto accordo transattivo;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

**Attestata** la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**DETERMINA**

- di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 22/11/2023, che ha valutato positivamente la soluzione transattiva della controversia narrata in premessa, disponendo il pagamento a favore dei ricorrenti della somma di € **30.121,81** a titolo di rimborso oneri non dovuti per l'intervento edilizio di recupero di un fabbricato ex colonico in località S. Donnino a Campi Bisenzio;

- di dare atto che:

- la stipula del suddetto accordo transattivo è intervenuta in data 19/12/2023, come da prot. n. 78050/2023;
- il pagamento avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del suddetto atto transattivo, come espressamente indicato al punto 3) del medesimo;

- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € **30.121,81**, di cui:

- € **15.060,90** in favore di *OMISSIS...e OMISSIS....* nella misura del **50% ciascuno**;
- € **15.060,91** in favore di *OMISSIS...e OMISSIS....*, nella misura del **50% ciascuno**;

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Missione/ Programm a/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ		
				2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1259002	08.01.2	P.Fin. U.2.05.04.04.000 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		<b>30.121,81</b>		

- di dare atto che la liquidazione dei suddetti importi sarà effettuata a valere sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari;

- di dare atto che la presente determinazione è adottata nei limiti stabiliti dall'art. 183, c. 6, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e che la stessa viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma della medesima norma, con efficacia immediata al momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 D.L. n. 78/2009 (conv. l. n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

- di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.

Il Dirigente del Settore 4  
Programmazione e Gestione del Territorio  
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

*“Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e Dlgs 82/2005, conservato presso la banca dati dell'Ente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”*